**PREMESSO CHE** l’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nell'ordinamento il PIAO- PIANO INTEGRATO di ATTIVITA' e ORGANIZZAZIONE, stabilendo che:

* *“1.* ***Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi*** *ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, (…), con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190";*
* *2.* ***Il Piano ha durata triennale****,* ***viene aggiornato annualmente*** *e definisce:*
  + *h)* ***gli obiettivi programmatici e strategici della performance*** *secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
  + f)***la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo****, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
  + ***j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni******di personale****, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* ***gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne****, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
  + *k)* ***gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzion****e, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
  + *l)* ***l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare*** *ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
  + *m)* ***le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni****, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
  + *n)* ***le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere****, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;*
* *3.* ***Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti****, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;*
* *4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo* ***pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale*** *e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

**PREMESSO CHE** l’art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, stabilisce inoltre che:

* *7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.;*
* *8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.* ***Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato*** *tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.*”.

**PRESO ATTO CHE**

* In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante **“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”**, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
* In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente **la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione** di cui all’art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;

**RILEVATO CHE** Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

* all’art. 1, comma 3, che “*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* ***con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021****.”;*
* all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, **decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione**, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e **la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione**;
* all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **il piano dettagliato degli obiettivi** di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e **il piano della performance** di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, s**ono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione** di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Aviatico, alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, **e precisamente 4 per i tempi indeterminati e 1,00 per i tempi determinati**;

**CONSIDERATO che:**

* con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, con particolare riferimento all’esercizio 2024;
* con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2024/2026;
* con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’anno 2023;
* con la deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 16/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026

**APPURATO CHE** il DM del 24 giugno 2022 stabilisce all’art.6 le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti **con meno di 50 dipendenti**, prevedendo che il PIAO contenga la scheda anagrafica dell’Amministrazione e sia suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione sia a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

* **SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE – ART.2 DM**
* **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – ART.3 DM**
* **a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico:** ai sensi dell’art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;
* **b. Sottosezione di programmazione Performance**: sebbene, le indicazioni contenute nel “Piano tipo”, allegato al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedano l’obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto *“L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali,* ***non esonera l’ente locale dagli obblighi di cui all’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio*** *[…]*”, pertanto si procederà ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 programmando gli indicatori di performance di efficienza e di efficaci dell’amministrazione;
* **c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:** ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.
* **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO- ART.4**
* **a). Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:** ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione;
* **b). Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:** ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indicata, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall’amministrazione;
* **c). Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale:** ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), numero 2, la presente sottosezione di programmazione, indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;.
* **SEZIONE 4. MONITORAGGIO:** ai sensi dell’art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” e delle indicazioni dell’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. Per i comuni sotto i 50 dipendenti si limita alla sezione ANTICORRUZIONE e PERFORMANCE;

**RILEVATO CHE** Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”,* stabilisce inoltre che:

* all’art. 2, comma 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80”*;
* all’art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 6, comma 1.”*;
* all’art. 7, comma 1, che “Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, **il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio**, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, **ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data**. Il Piano è **predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e** sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
* all’art. 8, comma 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, **è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci**”;
* all’art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è **approvato dalla Giunta Comunale.**

**RICHIAMATO** quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere reso nelle adunanze del 8 e 17 febbraio 2022, sullo schema di regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione “*[..] i****l Piao dovrebbe porsi nei confronti dei piani preesistenti come uno strumento di riconfigurazione e integrazione (necessariamente progressiva e graduale), sia per realizzare in concreto gli obiettivi*** *per i quali è stato concepito dal comma 1, ovvero “assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa”, “migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese”, “procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi”, sia per recepire in pratica i contenuti indicati dalle direttrici di riforma del comma 2.[…]”;*

**VISTI**

* il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
* il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
* la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
* il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;*
* il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*
* la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
* la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
* gli *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”* adottati dal Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022;
* il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 48;
* la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni “art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183”);
* la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
* la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
* le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
* il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”;
* il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
* il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”,* convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
* il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
* l’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
* il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;

**VISTO**

* il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
* il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il parere del revisore dei conti per quanto attiene la programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026;

**CON VOTI unanimi favorevoli** espressi in forma palese dai presenti e votanti

**DELIBERA**

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, allegato alla presente deliberazione con la lettera A e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO CHE** il piano è costituito dalle seguenti sezioni e sottosezioni:
3. SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE – ART.2 DM
4. SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – ART.3 DM
   * + a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico:
     + b. Sottosezione di programmazione Performance;
       - Piano degli obiettivi 2025 – **allegato 1;**
       - Piano azioni positive – **allegato 2;**
     + c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza- **allegato 3;**
5. SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO- ART.4 DM
   * + a). Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa;
     + b). Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile – **allegato 4;**
     + c). Sottosezione di programmazione
       - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – **allegato5;**
       - Piano della Formazione;
6. SEZIONE 4. MONITORAGGIO- ART5. DM
7. **DI ESCLUDERE** dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
8. **DI NOMINARE** il responsabile dell’area finanziaria quale responsabile per l'amministrazione per la registrazione al portale https://piao.dfp.gov.it/;
9. **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio finanziario, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”,
   1. sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”;
   2. sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”;
   3. sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance”;
   4. sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”;
   5. sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto ezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;
10. **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio finanziario di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
11. **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio finanziario di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 alla ragioneria dello Stato tramite il sistema SICO;

Con separata e unanime votazione:

* di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.